

<p>DISCIPLINARE ASSOCIATURA CON EVENTUALE INCARICO GRATUITO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA O TECNICA-SCIENTIFICA.</p>	<p>DISCIPLINARE PER LA ASSOCIATURA CON EVENTUALE INCARICO GRATUITO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA O TECNICA-SCIENTIFICA E PER LA COSTITUZIONE DI SEDI INAF PRESSO UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.1</b> <b>PRINCIPI GENERALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionale, l'INAF si avvale anche di personale delle università o di altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché provenienti dal mondo dell'impresa, associato alle proprie attività mediante istanza individuale corredata da un parere del Direttore Scientifico o di un Direttore di Struttura. L'associatura può essere attribuita anche a personale che abbia svolto, svolga, attività di ricerca o tecnico-scientifica di rilevante interesse per i fini istituzionali dell'INAF, in particolare a personale docente e personale di ricerca in quiescenza, a laureandi, dottorandi, borsisti, contrattisti o assegnisti di ricerca delle Università o di altri Enti Nazionali od internazionali.</li> <li>2. L'associatura è gratuita, ha una durata minima di tre mesi e massima di due anni ed è rinnovabile.</li> <li>3. L'Associatura è disposta, rinnovata e revocata dal Presidente dell'INAF, previo parere del Direttore Scientifico o di un Direttore di Struttura, trasmesso al Presidente dal Direttore Generale.</li> <li>4. Il personale associato contribuisce alle attività dell'INAF, conformandosi ai regolamenti ed ai disciplinari dell'Istituto ed è tenuto ad agire in conformità alle linee strategiche e al piano triennale di attività dell'INAF.</li> <li>5. Il Personale associato può svolgere le attività di cui ai commi precedenti presso le strutture dell'INAF, previo assenso dei Direttori di Struttura di destinazione.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art.1</b> <b>PRINCIPI GENERALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionale, l'INAF si avvale anche di personale delle università o di altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché provenienti dal mondo dell'impresa, della scuola e della pubblica amministrazione, associato alle proprie attività mediante istanza individuale corredata da un parere del Direttore Scientifico o di un Direttore di Struttura. su invito di un ricercatore o tecnologo INAF, di un Direttore di Struttura, del Direttore Generale, del Direttore Scientifico o per motu proprio del Presidente. L'associatura può essere attribuita anche a personale che abbia svolto, svolga, attività di ricerca o tecnico-scientifica di rilevante interesse per i fini istituzionali dell'INAF, in particolare a personale in quiescenza delle università o di altri enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché provenienti dal mondo dell'impresa a personale docente e personale di ricerca in quiescenza, a laureandi, dottorandi, borsisti, contrattisti o assegnisti di ricerca delle Università o di altri Enti Nazionali od internazionali.</li> <li>2. L'associatura è gratuita, ha una durata minima di tre mesi e massima di due anni ed è rinnovabile.</li> <li>3. L'Associatura è disposta, rinnovata e revocata dal Presidente dell'INAF, previo parere del Direttore Scientifico o di un Direttore di Struttura, trasmesso al Presidente dal Direttore Generale.</li> <li>4. Il personale associato contribuisce alle attività dell'INAF, conformandosi ai</li> </ol>

6. Per le attività svolte presso le Strutture dell'INAF, o durante le missioni per conto dell'INAF, al personale associato spetta la copertura assicurativa per infortuni professionali e ha diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale e dal disciplinare delle missioni.
7. Il Personal associato può essere delegato a rappresentare l'Ente in sede nazionale o internazionale
8. L'Istanza individuale di associatura, a cura degli interessati, deve essere presentata compilando l'apposita modulistica predisposta dall'amministrazione INAF. Le istanze di associatura, se presentate in anticipo, dovranno riportare la data del raggiungimento dei requisiti necessari.
9. Il Personal che cambia tipologia di afferenza istituzionale, decade dall'associatura e può presentare una nuova istanza di associatura sulla base dei nuovi requisiti.
10. Il Personale associato, autore di articoli, pubblicazioni e nello svolgimento delle attività relative ai progetti di ricerca per cui è associato all'INAF, è tenuto ad indicare la sua affiliazione alla struttura di riferimento
11. I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno conseguiti nello svolgimento di attività cui partecipa l'associato, sono soggetti alle previsioni normative contenute nei regolamenti e nei disciplinari dell' INAF.

- regolamenti ed ai disciplinari dell'Istituto ed è tenuto ad agire in conformità alle linee strategiche e al piano triennale e di attività dell'INAF.
5. Il Personale associato ~~può svolgere~~ le attività di cui ai commi precedenti presso le strutture dell'INAF, previo assenso dei Direttori di Struttura di destinazione, **oppure presso le sezioni INAF negli atenei disciplinate nell'art. 5 delle presenti linee guida.**
  6. Per le attività svolte presso le Strutture dell'INAF, o durante le missioni per conto dell'INAF, al personale associato spetta la copertura assicurativa per infortuni professionali e ha diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale e dal disciplinare delle missioni.
  7. Il Personale associato può essere delegato a rappresentare l'Ente in sede nazionale o internazionale
  8. L'Istanza ~~individuale~~ di associatura, **a cura del proponente ed acquisito il consenso dell'associando**, deve essere presentata compilando l'apposita modulistica predisposta dall'amministrazione INAF. ~~Le istanze di associatura, se presentate in anticipo, dovranno riportare la data del raggiungimento dei requisiti necessari.~~
  9. Il Personale che cambia tipologia di afferenza istituzionale, decade dall'associatura e può presentare una nuova istanza di associatura sulla base dei nuovi requisiti.
  10. Il Personale associato, autore di articoli, pubblicazioni e nello svolgimento delle attività relative ai progetti di ricerca per cui è associato all'INAF, è tenuto ad indicare la sua affiliazione alla struttura di riferimento.
  11. I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno conseguiti nello svolgimento di attività cui partecipa l'associato, sono soggetti

	alle previsioni normative contenute nei regolamenti e nei disciplinari dell' INAF
<p style="text-align: center;"><b>Art.2</b> <b>PROCEDURE DI ASSOCIATURA</b></p> <p>1. L'Associatura all'INAF di ricercatori e docenti in servizio attivo presso Università Nazionali ed Internazionali e di ricercatori e tecnologi di ruolo di altri enti di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali, o provenienti dal mondo dell'industria, è disposta dal Presidente dell'INAF, previo parere del Direttore Scientifico o del Direttore della Struttura di afferenza trasmesso al Presidente dal Direttore Generale. L'istanza individuale di associatura, debitamente motivata, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo e corredata da un breve <i>curriculum vitae</i> e da un elenco delle pubblicazioni rilevanti più recenti, con l'indicazione ulteriore dell'apporto che gli interessati potranno fornire al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.</p> <p>2. L'associatura all'INAF di personale in quiescenza è disposta dal Presidente dell'INAF, previo parere del Direttore Scientifico o del Direttore di Struttura di afferenza, trasmesso al Presidente dal Direttore Generale, limitatamente a docenti e personale di ricerca o tecnologico/tecnico di elevata qualificazione professionale che svolgano, o abbiano svolto negli ultimi 5 anni, attività di ricerca o tecnologica/tecnica di rilevante interesse per i fini istituzionali dell'INAF. L'istanza, debitamente motivata, dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui al comma 1.</p> <p>3. L'Associatura all'INAF di dottorandi, borsisti, assegnisti, contrattisti e laureandi delle Università o di altri Enti di Ricerca, nazionali od internazionali, o di altri Enti pubblici e privati o Fondazioni, anche se cofinanziati da</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.2</b> <b>PROCEDURE DI ASSOCIATURA</b></p> <p><b>1.</b> <del>L'Associatura all'INAF di ricercatori e docenti in servizio attivo presso Università Nazionali ed Internazionali e di ricercatori e tecnologi di ruolo di altri enti di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali, o provenienti dal mondo dell'industria, è disposta dal Presidente dell'INAF, previo parere del Direttore Scientifico o del Direttore della Struttura di afferenza trasmesso al Presidente dal Direttore Generale.</del> L'istanza <b>individuale</b> di associatura, debitamente motivata <b>da parte del proponente</b>, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo e corredata da un breve <i>curriculum vitae</i> dell'associando <b>e da un elenco delle pubblicazioni rilevanti più recenti</b>, con l'indicazione ulteriore dell'apporto che <b>gli interessati l'associando</b> potrà<b>anno</b> fornire al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. <b>L'Istanza dovrà altresì contenere il nulla osta del Direttore della Struttura di proposta afferenza. L'Associando comunicherà mediante la modulistica allegata ed in regime di autocertificazione (Art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) i propri dati anagrafici, il proprio profilo professionale, il nulla osta da parte del proprio datore di lavoro se applicabile, e l'afferenza alla Macroarea (o Raggruppamento Scientifico Nazionale) se applicabile.</b></p> <p><b>2.</b> <del>L'associatura all'INAF di personale in quiescenza è disposta dal Presidente dell'INAF, previo parere del Direttore Scientifico o del Direttore di Struttura di afferenza, trasmesso al Presidente dal Direttore Generale, limitatamente a docenti e personale di ricerca o tecnologico/tecnico di elevata</del></p>

INAF, è disposta dal Presidente dall'INAF, previo parere del Direttore Scientifico o del Direttore della struttura di afferenza, trasmesso al Presidente dal Direttore Generale. L'Istanza Individuale di associatura, debitamente motivata, dovrà essere corredata da una lettera di presentazione del docente supervisore o, comunque, di un professore o ricercatore universitario associato all'INAF o di un ricercatore INAF. L'Associatura non potrà, comunque, eccedere la durata del dottorato o del periodo di godimento della borsa/assegno di ricerca/contratto; le associate dei laureandi non potranno, in ogni caso, protrarsi oltre un anno dalla durata legale del corso di laurea.

4. I borsisti, gli assegnisti ed i contrattisti di istituzioni e Fondazioni partecipate dall'INAF sono automaticamente associati all'Ente a seguito di comunicazione indirizzata al Direttore Generale dal Direttore Scientifico o dal Direttore della Struttura alla quale afferiscono e limitatamente al periodo di godimento della borsa, del contratto o dell'assegno di ricerca. Detta comunicazione dovrà essere predisposta utilizzando l'apposito modulo.
5. Le associate possono, su istanza motivata dell'interessato, essere rinnovate previo parere favorevole del Direttore Scientifico o del Direttore della Struttura di afferenza trasmesso dal Presidente al Direttore Generale.
6. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può prevedere altre modalità di associatura.

~~qualificazione professionale che svolgano, o abbiano svolto negli ultimi 5 anni, attività di ricerca o tecnologica/tecnica di rilevante interesse per i fini istituzionali dell'INAF. L'istanza, debitamente motivata, dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui al comma 1.~~

3. L'Associatura all'INAF di dottorandi, borsisti, assegnisti, contrattisti e laureandi delle Università o di altri Enti di Ricerca, nazionali od internazionali, o di altri Enti pubblici e privati o Fondazioni, anche se cofinanziati da INAF, è disposta dal Presidente dall'INAF ~~previo parere del Direttore Scientifico o del Direttore della struttura di afferenza, trasmesso al Presidente dal Direttore Generale.~~ L'Istanza ~~individuale~~ di associatura, debitamente motivata, dovrà essere ~~corredata da una lettera di presentazione redatta dal~~ docente supervisore o, comunque, da un professore o ricercatore universitario associato all'INAF o di un ricercatore INAF. L'Associatura non potrà, comunque, eccedere la durata del dottorato o del periodo di godimento della borsa/assegno di ricerca/contratto; ~~le associate dei laureandi non potranno, in ogni caso, protrarsi oltre un anno dalla durata legale del corso di laurea.~~

4. I borsisti, gli assegnisti ed i contrattisti di istituzioni e Fondazioni partecipate dall'INAF sono automaticamente associati all'Ente a seguito di comunicazione indirizzata ~~al Direttore Generale al Presidente dal Direttore Generale,~~ il Direttore Scientifico o dal Direttore della Struttura alla quale afferiscono e limitatamente al periodo di godimento della borsa, del contratto o dell'assegno di ricerca. Detta comunicazione dovrà essere predisposta utilizzando l'apposito modulo.

	<p>5- Le associazioni possono, su istanza motivata dell'interessato, essere rinnovate previo parere favorevole del <b>Direttore Generale</b>, il Direttore Scientifico o del Direttore della Struttura di afferenza trasmesso al Presidente <del>al Direttore Generale</del>.</p> <p>6- Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può prevedere altre modalità di associatura.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.3</b> <b>INCARICHI GRATUITI DI COLLABORAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Direttore Scientifico ed i Direttori delle Strutture di ricerca possono conferire, su richiesta dell'interessato, "incarichi gratuiti di collaborazione" di ricerca o tecnico-scientifica agli associati che operano con continuità nell'ambito di programmi e/o presso le strutture dell'INAF. L'affidamento dell'incarico dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore Generale.</li> <li>2. L'incarico gratuito di collaborazione ha, di norma, durata di un anno ed è rinnovabile. Gli incarichi conferiti per una durata coincidente a quella dei progetti di ricerca, in relazione alle esigenze dei programmi stessi, non potranno, in ogni caso, eccedere la durata di due anni. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore Scientifico o del Direttore della Struttura di ricerca competente e decadrà automaticamente in caso di revoca della associatura.</li> <li>3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono incompatibili con analoghi incarichi attribuiti da altri enti.</li> <li>4. Ai titolari di incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnico-scientifica spetta l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni del Consiglio di Amministrazione e dei comitati di Macroarea, secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti INAF.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art.3</b> <b>INCARICHI GRATUITI DI COLLABORAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Direttore Scientifico ed i Direttori delle Strutture di ricerca possono conferire, su richiesta dell'interessato, "incarichi gratuiti di collaborazione" di ricerca o tecnico-scientifica agli associati che operano con continuità nell'ambito di programmi e/o presso le strutture dell'INAF <b>oppure presso le sezioni INAF negli atenei disciplinate nell'art. 5 delle presenti linee guida</b>. L'affidamento dell'incarico dovrà essere tempestivamente comunicato al <del>Direttore Generale</del> <b>Presidente</b>.</li> <li>2. L'incarico gratuito di collaborazione ha, di norma, durata di un anno ed è rinnovabile. Gli incarichi conferiti per una durata coincidente a quella dei progetti di ricerca, in relazione alle esigenze dei programmi stessi, non potranno, in ogni caso, eccedere <del>la durata di due anni</del> <b>la durata della Associatura</b>. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore Scientifico o del Direttore della Struttura di ricerca competente e decadrà automaticamente in caso di revoca della associatura.</li> <li>3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono incompatibili con analoghi incarichi attribuiti da altri enti.</li> <li>4. Ai titolari di incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnico-scientifica spetta l'elettorato attivo e</li> </ol>

<p>5. Gli incarichi possono essere rinnovati su richiesta dell'interessato, previo parere favorevole del Direttore Scientifico o del Direttore della Struttura di afferenza. Il rinnovo dell'incarico dovrà essere tempestivamente comunicati al Direttore Generale.</p>	<p>passivo nelle elezioni del Consiglio di Amministrazione e dei comitati di Macroarea, secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti INAF.</p> <p>5. Gli incarichi possono essere rinnovati su richiesta dell'interessato, previo parere favorevole del Direttore Scientifico o del Direttore della Struttura di afferenza. Il rinnovo dell'incarico dovrà essere tempestivamente comunicati al <b>Direttore Generale Presidente.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART.4</b> <b>NORME DI PRIMA APPLICAZIONE</b></p> <p>1. Le associazioni degli attuali titolari di incarichi gratuiti di ricerca, sono confermate per tutta la durata degli incarichi stessi, salva revoca motivata del Direttore Scientifico/Dipartimento Strutture di ricerca dell'INAF o della Struttura di Ricerca di afferenza. Gli incarichi di cui al presente comma sono confermati fino alla loro scadenza naturale e sono eventualmente rinnovabili secondo le disposizioni del presente disciplinare.</p> <p>2. Le associazioni dei contrattisti, degli assegnisti, dei borsisti, e dei dottorandi sono confermate sino alla scadenza dei relativi contratti, assegni di ricerca, borse di studio e dottorati. Le associazioni dei laureandi sono confermate sino al termine massimo di un anno oltre la durata legale del corso di laurea.</p> <p>3. Tutte le altre associazioni sono confermate per i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, termine entro il quale gli interessati dovranno presentare nuova istanza di associazione.</p> <p>4. A far data dall'entrata in vigore del presente Sisciolinare, gli incarichi di ricerca potranno essere conferiti solo a seguito di nuova, o rinnovata, associazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART.4</b> <b>NORME DI PRIMA APPLICAZIONE</b></p> <p><del>1. Le associazioni degli attuali titolari di incarichi gratuiti di ricerca, sono confermate per tutta la durata degli incarichi stessi, salva revoca motivata del Direttore Scientifico/Dipartimento Strutture di ricerca dell'INAF o della Struttura di Ricerca di afferenza. Gli incarichi di cui al presente comma sono confermati fino alla loro scadenza naturale e sono eventualmente rinnovabili secondo le disposizioni del presente disciplinare.</del></p> <p><del>2. Le associazioni dei contrattisti, degli assegnisti, dei borsisti, e dei dottorandi sono confermate sino alla scadenza dei relativi contratti, assegni di ricerca, borse di studio e dottorati. Le associazioni dei laureandi sono confermate sino al termine massimo di un anno oltre la durata legale del corso di laurea.</del></p> <p><del>3. Tutte le altre associazioni sono confermate per i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, termine entro il quale gli interessati dovranno presentare nuova istanza di associazione.</del></p> <p><del>4. A far data dall'entrata in vigore del presente Sisciolinare, gli incarichi di ricerca potranno essere conferiti solo a seguito di nuova, o rinnovata, associazione.</del></p>

<p>5. Le funzioni ed i compiti spettanti al Direttore generale ed al Direttore Scientifico dell'INAF ai sensi del presente Disciplinare saranno assolti, sino alla nomina degli stessi, dal Direttore del Dipartimento Strutture di Ricerca dell'INAF.</p>	<p><del>5. Le funzioni ed i compiti spettanti al Direttore generale ed al Direttore Scientifico dell'INAF ai sensi del presente Disciplinare saranno assolti, sino alla nomina degli stessi, dal Direttore del Dipartimento Strutture di Ricerca dell'INAF.</del></p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b> <b>SEDI INAF PRESSO LE UNIVERSITA'</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un numero di associati universitari maggiore o uguale a 3, tutti provenienti dal medesimo Ateneo possono configurarsi come una "Sezione INAF presso l'Ateneo" mediante una apposita convenzione stipulata tra INAF e l'Ateneo stesso. Di norma almeno all'Associato con ruolo di responsabile della sezione INAF è conferito un incarico gratuito di ricerca.</li> <li>2. La convenzione con l'Ateneo disciplinerà caso per caso l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione INAF. Di norma la Sezione non costituirà oneri aggiuntivi per INAF, sono tuttavia possibili convenzioni onerose se ritenute corrispondenti agli interessi dell'Ente ed approvate dal CdA.</li> <li>3. Gli associati INAF presso le Sezioni potranno: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Utilizzare il logo INAF e l'affiliazione INAF nelle pubblicazioni e nelle comunicazioni in genere inerenti alla attività di interesse per INAF che la sezione svolge nell'Ateneo.</li> <li>b. Utilizzare l'indirizzo di posta elettronica dell'Ente ed i servizi informatici ad esso associati.</li> <li>c. Utilizzare fondi di ricerca predisposti o erogati dall'INAF per progetti di ricerca anche attraverso bandi competitivi e, limitatamente al coordinatore</li> </ol> </li> </ol>

con incarico gratuito di ricerca, avere la responsabilità degli stessi.

4. Gli associati INAF presso le Sezioni dovranno

- a. Contribuire alla valutazione ANVUR dell'Ente con prodotti nella misura stabilita dalle autorità di valutazione.
- b. Concorrere alla rendicontazione dei fondi INAF eventualmente erogati alla Sezione.
- c. Promuovere INAF presso l'Ateneo con particolare riferimento alle prospettive curriculari di laurea magistrale e dottorato nonché come sede di formazione post-dottorale ed eventuale collocazione lavorativa.